

# Fatturazione elettronica B2B\_B2C

*San Marino, 21 settembre 2018*

# Quadro normativo



**A partire dal 1.1.2019** la legge di Bilancio 2018 ha introdotto **l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA residenti, stabiliti ed identificati nel territorio dello Stato**

Restano esonerati i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (Art. 27 del DL 98/2011) e del regime forfettario (Art. 1, della L. 190/2014)



Decisione del Consiglio EU n. 593 del 16.04.2018

**Anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2018** per alcuni settori:

- cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori **(N.B: proroga con D.L. dignità);**
- prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti negli appalti stipulati con la PA.

**La ricezione della fattura elettronica per l'acquisto di carburante per autotrazione, unitamente al pagamento con modalità elettronica sono i requisiti per l'esercizio della detrazione IVA**

## **Ambito oggettivo**

Cessioni di beni  
Prestazioni di servizi  
Note di variazione



### **Operazioni B2B – Business To Business**

Le fatture emesse devono essere trasmesse mediante «Sistema di Interscambio», in formato **XML** utilizzando i canali predefiniti (i.e. PEC, procedura web e app, web service o sistema di protocollo FTP)



### **Operazioni B2C – Business To Consumer**

Le fatture emesse nei confronti dei privati devono essere trasmesse mediante «Sistema di Interscambio», utilizzando il formato **XML** utilizzando i canali predefiniti (i.e. PEC, procedura web e app, web service o sistema di protocollo FTP).  
Una copia informatica o analogica deve essere consegnata al cliente, comunicando altresì che il documento è disponibile nella propria area riservata.

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO UE 2018/593**

DEL 16 APRILE 2018

HA AUTORIZZATO LA REPUBBLICA ITALIANA A INTRODURRE L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN DEROGA AGLI ARTT. 218 E 232 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

LIMITATAMENTE ALLE FATTURE **EMESSE** DA  
**SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO  
DELLO STATO**

# Quadro normativo



I cedenti e/o i prestatori potranno scegliere di **trasmettere e ricevere** le fatture elettroniche:

- **direttamente** al/dal Sistema di Interscambio
- **avvalendosi di Intermediari**

Contenuto informativo dell'art. 21-21-bis del  
D.P.R. 633/72

Contenuto informativo necessario per la trasmissione allo  
SdI

Contenuto informativo utili per  
l'oggetto della transazione

La fattura  
elettronica

Contenuto informativo per la dematerializzazione  
del processo passivo

**Le fatture elettroniche posso essere conservate in modalità elettronica** secondo il D.M. del 17 giugno 2014:

- **direttamente** dal soggetto passivo in modalità sostitutiva
- **attraverso** il sistema di interscambio

# Quadro normativo



**L'esigibilità dell'Imposta** coincide con la data riportata in fattura del file Xml trasmesso allo SdI, invece la **detraibilità IVA** corrisponde con la data di ricezione dei canali telematici (Prov. n. 89757/2018)



Entro 5 giorni, se la fattura non supera i controlli lo SdI emette la ricevuta di scarto. La fattura non si considera emessa.



La nota di variazione per lo storno ai fini contabili della fattura scartata non è oggetto di trasmissione

**Riduzione dei termini di accertamento di due anni** ove sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad Euro 500,00

**A partire dal 1.1.2019** è stata introdotta la «**Comunicazione per le operazioni transfrontaliere**» avente ad oggetto i dati delle operazioni effettuate verso soggetti "non stabiliti nel territorio dello Stato" ovvero ricevute da questi ultimi.

**Riduzione di alcuni adempimenti amministrativi e contabili per gli esercenti arti/professioni e imprese in contabilità semplificata:** sulla base dei dati ricevuti (attraverso le fatture elettroniche, le comunicazioni transfrontaliere e dei corrispettivi) l'Agenzia delle Entrate fornirà un programma di assistenza on-line

L'emissione della fattura in **formato diverso** da quello previsto viene equiparata alle ipotesi di **omessa fatturazione**, con la conseguente applicazione delle **sanzioni** previste tra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata (minimo di 250 se la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo).

# Quadro normativo

Nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, si possono individuare tre attori che interagiscono tra loro, con caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo.



## **Operatori economici**

Fornitori/clienti di beni e servizi, obbligati alla compilazione/trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e alla loro conservazione;



## **Intermediari**

Soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma.

(Banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT)




## **Il sistema di interscambio (SdI)**

Ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati: riceve i file fattura dell'operatore economico «trasmittente» e, dopo averne controllato correttezza e validità formale, li inoltra all'operatore economico «ricevente».

# Quadro normativo | Processi e struttura FE



Panoramica sul **processo di invio e ricezione**, attraverso il **Sistema di interscambio** fornito dall'Agenzia delle entrate locali





Cessionario/  
Committente  
**Government**





# Quadro normativo | I processi




Il processo di invio | ricezione attraverso il **Sistema di Interscambio – B2B (Business to Business)**

  
Cessionario/  
Committente  
**Business**



  
Cedente  
Prestatore  
**(Business)**



# Quadro normativo | I processi




Il processo di invio | ricezione attraverso il **Sistema di Interscambio – B2C (Business to Consumer)**

  
Cessionario/  
Committente  
**Consumer**



  
Cedente  
Prestatore  
**(Business)**



# Quadro normativo | Il contenuto della FE

## Informazioni Obbligatorie

### Informazioni per la Trasmissione

Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (Art. 1, comma 211 legge 24 Dicembre 2007, n. 244)

### Informazioni Fiscali

Informazioni da riportare con riferimento all'art. 21 e 21-bis del DPR 633/72

### Informazioni Facoltative (1)

Informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

### Informazioni Facoltative (2)

Informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

## Il formato del file

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in **formato XML** (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

## Composizione del tracciato record

